

ALLEGATO A) alla deliberazione Consiglio Provinciale n. 110 del 28/11/2006

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA DETERMINAZIONE
DEI VALORI AGRICOLI MEDI.**

Il presente Regolamento è stato adottato in applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 327/2001 e nella L.R. n. 37/2002 (in particolare art. 24, come modificato dalla L.R. n. 10/2003).

INDICE

ART. 1 DISCIPLINA

ART. 2 COMPOSIZIONE – NOMINA - DECADENZA

ART. 3 INCOMPATIBILITA'

ART. 4 COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

ART. 5 SPESE DI FUNZIONAMENTO E INDENNITA' DI PRESENZA

ART. 6 SEDE E SUPPORTO DELLA COMMISSIONE

ART. 7 CONVOCAZIONE

ART. 8 PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

ART. 9 VALIDITA' DELLE SEDUTE E VOTAZIONE

ART. 10 VERBALI DELLA COMMISSIONE

ART. 11 REGOLE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI AGRICOLI MEDI

ART. 1 DISCIPLINA

1. Il presente Regolamento disciplina la designazione e nomina dei componenti e le modalità di funzionamento della Commissione provinciale per la determinazione dei valori agricoli medi, istituita dalla Regione ai sensi dell'art. 24 della L.R. 37/2002.
2. Il numero dei componenti della Commissione in veste di esperto in materia urbanistica ed edilizia è aumentato di n. 1 unità, a sostituire il Responsabile del Servizio tecnico regionale in materia di difesa del suolo territorialmente competente, fissando in tal modo il numero complessivo di tali componenti a n. 9 unità.

ART. 2 COMPOSIZIONE - NOMINA – DECADENZA

1. La Commissione è presieduta dal Presidente della Provincia o da un suo delegato.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Commissione, svolge le sue funzioni il Vice Presidente che è nominato, all'atto dell'insediamento della Commissione, tra i suoi componenti.
3. La Commissione è composta dai seguenti membri:
 - Presidente della Provincia o suo delegato;
 - Ingegnere capo dell'Agenzia del Territorio o suo delegato;
 - Presidente dell'ACER o suo delegato;
 - Tre esperti in materia di urbanistica e di edilizia;
 - Tre esperti in materia di agricoltura e di foreste scelti su terne proposte dalle Associazioni Sindacali agricole maggiormente rappresentative.
4. La Commissione viene nominata dalla Giunta provinciale all'inizio del mandato amministrativo e resta in carica sino alla nomina della nuova Giunta provinciale.
5. Qualora la ricostituzione non avvenga immediatamente, la Commissione può operare nei 45 giorni successivi alla scadenza solo per atti meramente esecutivi ovvero indifferibili e urgenti, circostanze queste da indicarsi esplicitamente negli atti adottati; decorso tale termine la Commissione decade di diritto e gli atti adottati sono nulli.
6. Le designazioni e le nomine dovranno essere fatte per iscritto sulla base di apposito procedimento attivato dalla Provincia.

7. La scelta degli esperti in materia di urbanistica ed edilizia sarà effettuata nell'ambito di terne da richiedere rispettivamente all'Ordine degli Ingegneri, all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali e al Collegio dei Geometri, tutti della Provincia di Ravenna, tenendo conto dei titoli posseduti, dell'esperienza maturata nel settore o in settori omogenei e delle specifiche conoscenze di estimo.
8. La scelta degli esperti in materia di agricoltura e foreste sarà effettuata nell'ambito delle terne proposte dalle Associazioni Sindacali maggiormente rappresentative, tenendo conto dei titoli posseduti, dell'esperienza maturata nel settore o in settori omogenei e delle specifiche conoscenze di estimo.
9. Qualora un componente della Commissione rimanga ingiustificatamente assente per 5 sedute consecutive, decade automaticamente dall'incarico di membro della Commissione.

ART. 3 INCOMPATIBILITÀ

1. Ferme restando le incandidabilità e incompatibilità di legge, sono incompatibili i componenti che siano fra loro in rapporto di parentela o affinità fino al terzo grado; sono inoltre incompatibili con la nomina ad esperto le persone che rivestono formalmente le funzioni di Consigliere o Assessore provinciale. Qualora durante il periodo di validità della Commissione i membri componenti acquisiscano, successivamente alla nomina, incarichi o situazioni che determinano incompatibilità, sono tenuti a dimettersi prontamente con nota scritta indirizzata al Presidente della Provincia, il quale provvederà ad attivare la procedura di sostituzione.

ART. 4 COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione svolge le funzioni stabilite dall'art. 25, della L.R. n. 37/02, con particolare riferimento alle seguenti tipologie di competenze:
 - determinazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, dei valori agricoli medi del precedente anno solare dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati (comma 1);
 - espressione, su richiesta, del parere per la determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione (comma 2, lett. a);
 - determinazione dell'indennità definitiva e determinazione urgente dell'indennità di espropriazione, qualora non sia attuata la procedura di arbitraggio (comma 2, lett. b);
 - determinazione del corrispettivo della retrocessione in mancanza di accordo fra le parti (comma 2, lett. c);
 - determinazione dell'indennità di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, se manca l'accordo (comma 2, lett. d);
 - altri compiti attribuiti dalla legislazione statale per l'applicazione delle sanzioni in casi di abusi edilizi (comma 2, lett. e).

2. La Commissione provvede altresì all'aggiornamento annuale del valore venale degli immobili ai fini del calcolo delle sanzioni pecuniarie previste dalla L.R. 21 ottobre 2004, n. 23, ai sensi dell'art. 21, comma 2, della medesima legge.
3. La Commissione nelle proprie determinazioni deve conformarsi, oltre alle norme legislative e regolamentari:
 - agli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Regione, di cui all'art. 5, comma 1, della L.R. n. 37 del 2002;
 - alle direttive relative alle procedure e modalità di calcolo degli indennizzi, anche finalizzate all'esigenza di favorire la ricostituzione del bene espropriato, di cui all'art. 5, comma 2, L.R. n. 37 del 2002.
4. In particolare la determinazione relativa ai valori agricoli medi annuali dovrà essere tempestivamente inoltrata al competente Servizio regionale per la successiva pubblicazione sul B.U.R.

ART. 5 SPESE DI FUNZIONAMENTO E INDENNITÀ DI PRESENZA

1. I componenti della Commissione esterni alla Provincia hanno diritto a un gettone di presenza, per la effettiva partecipazione alle sedute istruttorie e deliberative della Commissione, oltre al rimborso delle spese spettante per missioni e trasferte legate all'attività istruttoria.
2. I dipendenti della Provincia percepiscono il gettone di presenza solo nel caso in cui l'attività svolta in Commissione sia prestata fuori dall'orario di servizio.
3. Il gettone di presenza è corrisposto in misura pari a quella stabilita per i Consiglieri provinciali.
4. Anche per far fronte ai suddetti oneri, la Giunta provinciale provvede con proprio atto alla determinazione della somma forfetaria da versare a cura dei soggetti che richiedono la stima dell'indennità definitiva o urgente di esproprio, l'indennità per occupazione temporanea o il corrispettivo della retrocessione del bene. Detta somma va quantificata a titolo di rimborso delle spese istruttorie sostenute dalla Commissione e deve tener conto dei criteri definiti in materia dalla Giunta regionale. Le somme introitate hanno destinazione vincolata al funzionamento di questa Commissione.

ART. 6 SEDE E SUPPORTO DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione ha sede presso la Provincia e per l'esercizio delle proprie funzioni amministrative si avvale prioritariamente delle strutture organizzative della Provincia stessa che dovranno assicurare, in particolare, i compiti di segreteria.
2. Rientrano in particolare nelle funzioni di segreteria:
 - il ricevimento della corrispondenza, protocollazione e archiviazione;

- rapporti con gli Enti e i soggetti interessati ai procedimenti, ivi compreso l'introito dei rimborsi per le istruttorie;
- approntamento delle convocazioni e redazione dei verbali delle sedute;
- raccordi con la Regione per le procedure di determinazione e la pubblicazione dei valori agricoli medi per ciascun periodo di riferimento;
- tenuta delle presenze, trasferte e similari ai fini della liquidazione dei compensi ai componenti.

ART. 7 CONVOCAZIONE

1. La convocazione della Commissione è disposta dal Presidente, a mezzo di avviso scritto inoltrato anche a mezzo fax agli indirizzi dichiarati dai diversi componenti.
2. L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, deve pervenire ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta.
3. Congiuntamente alla convocazione, dovranno essere depositati presso la segreteria della Commissione, per la consultazione, i fascicoli degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. Oltre alla consultazione ciascun componente potrà estrarre copia dei documenti di fascicolo essendo comunque vietata l'asportazione degli originali o dell'intero fascicolo dalla disponibilità della segreteria.

ART. 8 PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

1. Le sedute della Commissione di norma non sono pubbliche e si svolgono con la presenza dei soli membri del collegio e degli impiegati di segreteria.
2. La Commissione, nell'ambito della propria autonomia funzionale, potrà svolgere il proprio lavoro anche mediante delle Sottocommissioni, fermo restando la competenza della Commissione in merito alle decisioni finali.
3. Nell'ambito degli istituti di partecipazione gli interessati possono presentare osservazioni e/o memorie ovvero chiedere di essere ascoltati su singole questioni iscritte all'ordine del giorno di una specifica seduta. Nel merito decide il Presidente che può altresì ammettere la presenza di persone, ivi compresi dirigenti o funzionari pubblici, che possano svolgere specifiche attività di supporto tecnico o amministrativo in relazione agli oggetti da trattare.

ART. 9 VALIDITÀ DELLE SEDUTE E VOTAZIONE

1. Le sedute della Commissione sono valide se interviene, oltre al Presidente, la metà dei membri che la compongono.

2. Qualora non sia raggiunto il numero legale per la validità della seduta, il Presidente può procedere ad aggiornare la riunione anche con procedura di urgenza, inviando apposito avviso almeno 24 ore prima della seduta di rinvio.
3. Le determinazioni della Commissione sono espresse con votazione palese e devono riportare il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.
4. Qualora durante una seduta uno o più componenti escano o entrino, si terrà conto per ciascun oggetto della situazione effettiva dei presenti, riportando detta circostanza nel verbale.

ART. 10 VERBALI DELLA COMMISSIONE

1. I verbali della Commissione sono redatti dal Segretario e sottoscritti dal Presidente.
2. Ciascun verbale verrà sottoposto alla Commissione nella prima seduta utile successiva ai fini della formale presa d'atto e approvazione; qualora un componente dissenta dai contenuti del verbale può chiedere al Presidente rettifiche o integrazioni; in caso di mancato accoglimento è consentita l'aggiunta di dichiarazioni personali motivate e circostanziate.
3. La verbalizzazione descrive in modo sintetico la fase di convocazione, insediamento e svolgimento della seduta esponendo il contenuto di ciascuna deliberazione formalmente assunta.

ART. 11 REGOLE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I principi e le regole del procedimento amministrativo e per l'accesso agli atti, stabiliti dalla Legge 241/90, si applicano alle attività curate dalla Commissione, anche quando la stessa debba assicurare una semplice fase dell'intera procedura.
2. Conseguentemente la Commissione assumerà il ruolo di unità organizzativa responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90, provvedendo a garantire le comunicazioni di avvio del procedimento, ove non attuata dall'ente richiedente la determinazione, il contraddittorio interlocutorio, l'accesso agli atti e la partecipazione nell'ottica della massima trasparenza ed obiettività dell'azione amministrativa. I diversi procedimenti facenti capo alla Commissione saranno inseriti e specificati nelle tabelle procedurali dell'Ente, con l'indicazione anche dei termini di conclusione degli stessi. Nei casi non previsti dalla legge, dai regolamenti o dalle tabelle procedurali citate, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è di 90 giorni decorrenti dalla presentazione al protocollo della documentazione completa. Il termine può essere sospeso nei casi consentiti dalla normativa vigente. Nel caso di domande inerenti l'accertamento di conformità di cui all'art.17, comma 3, punto c), della L.R. 23/2004, la Commissione prenderà in esame

l'istanza trasmessa dal Comune solo se detta domanda è stata preventivamente istruita dal competente Sportello Unico dell'edilizia ad attestare la conformità alla strumentazione urbanistica ed edilizia dichiarata dal richiedente.

3. Gli atti amministrativi adottati dalla Commissione si ispirano alle regole applicabili alle deliberazioni degli organi collegiali e debbono sempre rappresentare i motivi e i criteri a supporto della determinazione.
4. Gli atti adottati, conclusivi dei procedimenti, vengono formalmente comunicati ai soggetti richiedenti anche ai fini delle possibili impugnative.
5. Dovranno essere osservate le regole stabilite per la tutela della privacy in atto fissate D.Lgs. 196/2003 tenendo conto della natura istituzionale dell'organo.
6. Per quanto non esplicitamente richiamato si applicano le procedure e modalità dei regolamenti provinciali in materia di procedimento e accesso agli atti ovvero i principi dello Statuto provinciale, tenendo comunque in conto la normativa statale e regionale in materia espropriativa nell'ambito della quale la Commissione è chiamata ad operare.